

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 29 aprile 2008, n. 239

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti per la trasformazione di materie plastiche.

(B.U. n. 19 dell'8 maggio 2008)

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale - che provvede al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative in materia ambientale in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308;

considerato che la parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera" disciplina il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti e le attività che producono emissioni in atmosfera;

visto l'art. 272 del D.Lgs. n. 152/2006 che al comma 2 prevede che, per specifiche categorie di impianti, l'autorità competente possa adottare apposite autorizzazioni di carattere generale nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli, e che l'autorità competente debba in ogni caso procedere all'adozione di tali autorizzazioni generali, entro due anni dall'entrata in vigore del decreto, per gli impianti e per le attività di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del medesimo decreto, tra i quali sono compresi la "Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo di materie prime non superiore a 500 kg" che, per quanto attiene alle materie plastiche, sono trattati nel presente provvedimento;

visto l'art. 281, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 che prevede che gli impianti autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del D.P.R. n. 203/88 alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, debbano presentare una domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 (primo rinnovo) entro i termini stabiliti nell'art. 281 comma 1 o nei calendari adottati dalla Regione nel rispetto dei medesimi, e ritenuto necessario introdurre anche per tale fattispecie la semplificazione procedurale di cui all'art. 272 comma 3;

viste la L.R. n. 44 del 26 aprile 2000 artt. 3, 36, 43 e 44 e la L.R. n. 43 del 7 aprile 2000, che individuano la Regione quale autorità competente per le attività di indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite agli Enti locali ivi compresa l'emanazione di direttive, criteri, nonché modalità e procedure per aspetti di carattere generale ai fini del loro esercizio omogeneo sul territorio, e le Province quali autorità competenti al controllo delle emissioni in atmosfera ivi compresi i provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione, di revoca delle autorizzazioni agli impianti che producono emissioni;

considerato che con D.C.R. n. 946 - 17595 del 13 dicembre 1994 sono state definite le modalità ed i criteri per la predisposizione ed approvazione delle autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera;

valutato che, fra le tecnologie attualmente disponibili per gli stabilimenti in cui sono eserciti gli impianti per la trasformazione delle materie plastiche indicati nell'allegato 2, possono essere individuati processi caratterizzati da una minor pericolosità delle sostanze impiegate o da contenuti livelli di emissione, che, allo stato attuale delle conoscenze, risultano essere quelli descritti nello stesso allegato 2, i cui contenuti tecnici sono conformi, come disposto dall'art. 272 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, a quanto stabilito nell'art. 271, commi 6 e 9 del medesimo decreto legislativo per il primo rinnovo dell'autorizzazione agli impianti di cui all'art. 281 comma 1 e a quanto stabilito nell'art. 271, comma 8 per l'autorizzazione degli impianti ivi previsti;

ritenuto pertanto possibile attivare la procedura semplificata di autorizzazione di cui all'art. 272, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, per gli enti e le imprese che intendano installare, modificare o trasferire stabilimenti nei quali verranno eserciti gli impianti per la trasformazione di materie plastiche indicati nell'allegato 2, adottando soluzioni

tecnologiche aventi le caratteristiche di cui allo stesso allegato 2, presentando domanda secondo il modello di cui all'allegato 1A, nonché per gli enti e le imprese autorizzati ex D.P.R. n. 203/88 al 29 aprile 2006, che eserciscono stabilimenti con impianti per la trasformazione di materie plastiche indicati nell'allegato 2, adottando soluzioni tecnologiche aventi le caratteristiche di cui allo stesso allegato 2, presentando domanda di primo rinnovo secondo il modello di cui all'allegato 1B entro i termini stabiliti nell'art. 281 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006, ovvero:

- entro il 31 dicembre 2010, per gli impianti anteriori al 1988,
- tra il 1 gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2014, per gli impianti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1 gennaio 2000, - tra il 1 gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2018, per gli impianti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999;

visto il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 che nell'allegato I individua le categorie di attività industriali soggette all'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e considerato che le lavorazioni di trasformazione materie plastiche, se svolte in tali impianti (stabilimenti), sono da considerarsi tecnicamente connesse all'attività industriale soggetta ad AIA e pertanto non autorizzabili in via generale;

visto il titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 "Valutazione di Impatto Ambientale - VIA" e considerato che le lavorazioni di trasformazione materie plastiche, se contemplate nell'ambito di progetti assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale, debbano essere valutate contestualmente al progetto complessivo e non possano, comunque, essere autorizzate in via generale;

visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

vista la D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994;

vista la legge regionale 13 aprile 1995, n. 60;

viste le leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 7 aprile 2000, n. 43;

visto l'art. 22 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con provvedimento deliberativo n. 40-23049 del 10 novembre 1997;

determina

- di attivare la procedura semplificata di autorizzazione per gli enti e le imprese che intendano installare, modificare o trasferire stabilimenti in cui verranno eserciti impianti per la trasformazione di materie plastiche indicati nell'allegato 2 adottando le soluzioni tecnologiche aventi le caratteristiche di cui allo stesso allegato 2.

Gli enti e le imprese che intendano installare, modificare o trasferire stabilimenti nei quali verranno eserciti tali impianti, per avvalersi della procedura semplificata di autorizzazione, devono presentare domanda secondo il modello di cui all'allegato 1A e rispettare le prescrizioni di cui all'allegato 2;

- di attivare la procedura semplificata di autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti dagli stabilimenti in cui vengono eserciti impianti per la trasformazione di materie plastiche indicati nell'allegato 2 con le soluzioni tecnologiche aventi le caratteristiche di cui allo stesso allegato 2, che risultano, alla data del 29 aprile 2006, autorizzati anche in via provvisoria o in forma tacita ai sensi del D.P.R. n. 203/88, procedura utilizzabile per il primo rinnovo dell'autorizzazione previsto nell'art. 281 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006, a condizione che:

- la domanda di primo rinnovo sia presentata, seguendo il modello di cui all'allegato 1B, entro i termini indicati nell'art. 281 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006;

- le prescrizioni di cui all'allegato 2 siano rispettate entro i medesimi termini.

Copia della domanda di autorizzazione trasmessa alla Provincia deve essere contestualmente inviata al Sindaco e all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) competenti per territorio.

Gli enti e le imprese che presentano, almeno 45 giorni prima dell'installazione degli impianti o dell'avvio dell'attività, la domanda di autorizzazione di cui all'allegato 1A, impegnandosi a rispettare le prescrizioni di cui all'allegato 2, sono autorizzati in via generale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 272, comma 3 del medesimo, che prevedono, tra l'altro, che la Provincia possa negare l'autorizzazione in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, anche in relazione a quanto stabilito dal Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria.

Gli enti e le imprese che presentano la domanda di primo rinnovo dell'autorizzazione di cui all'allegato 1B, dichiarando di rispettare le prescrizioni di cui all'allegato 2, sono autorizzati in via generale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 272, comma 3 del medesimo, che prevedono, tra l'altro, che la Provincia possa negare l'autorizzazione in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, anche in relazione a quanto stabilito dal Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria.

Gli enti e le imprese che non ritengono di aderire all'autorizzazione di carattere generale di cui alla presente determinazione devono presentare domanda di autorizzazione seguendo le normali procedure previste dall'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, anche in relazione all'art. 281 comma 1 del medesimo.

Ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 e s.m.i. le attività di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni autorizzatorie di cui all'allegato 2 sono affidate all'A.R.P.A. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie la Provincia procederà secondo quanto previsto dall'art. 278 del D.Lgs. n. 152/2006.

Sono fatti salvi ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc. previsto dalla normativa vigente, nonché specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

Gli enti e le imprese autorizzati in via generale dovranno comunicare alla Provincia, al Comune ed all'A.R.P.A. competenti per territorio, eventuale variazione di ragione sociale ai fini della volturazione della documentazione agli atti.

Gli enti e le imprese autorizzati in via generale dovranno comunicare alla Provincia, al Comune ed all'A.R.P.A. competenti per territorio la cessazione dell'attività degli impianti autorizzati e la data prevista per l'eventuale smantellamento degli stessi.

Gli enti e le imprese autorizzati in via generale a trasferire gli impianti da altra località dovranno inviare alla Provincia, al Comune ed all'A.R.P.A. competenti per territorio relativamente alla precedente sede di impianto:

- richiesta di chiusura della pratica nel caso in cui il trasferimento autorizzato attenga a tutti gli impianti installati nello stabilimento della precedente sede;
- elaborati tecnici aggiornati relativi agli impianti rimasti nello stabilimento della precedente sede nel caso in cui il trasferimento autorizzato attenga solo a parte degli impianti installati nella stessa.

Gli allegati 1A, 1B e 2 sono da considerarsi parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile

Carla Contardi

**SCHEMA DI DOMANDA DA PRESENTARSI AI SENSI DELL' ART. 272 co. 3 DELLA
PARTE V DEL D.Lgs. 152/06**

La scheda informativa generale allegata deve essere compilata in ogni sua parte.

La Provincia di Torino è responsabile del censimento delle emissioni sul proprio territorio, in base alla L.R. n. 43/2000. L'archivio provinciale, utilizzato a fini statistici nell'analisi della qualità dell'aria, viene di volta in volta aggiornato con i dati forniti dalle singole imprese o attività dislocate sul territorio di competenza.

Le coordinate UTM devono essere riferite al singolo numero civico a cui l'impianto o l'attività fa riferimento. In alternativa alle coordinate UTM potrà essere allegato estratto di planimetria catastale (foglio e mappale) o stralcio della Carta Tecnica Regionale (CTR – Raster scala 1:10.000) su cui evidenziare lo stabilimento.

SI RAMMENTA CHE L'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA ALMENO 45 GIORNI PRIMA DELL'INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO O DELL'AVVIO DELL'ATTIVITÀ.

ALLEGATO 1°

MODELLO DI ISTANZA DA PRESENTARSI IN BOLLO DA €14,62

Alla **PROVINCIA di TORINO**
AREA RISORSE IDRICHE E
QUALITÀ DELL'ARIA
Servizio Qualità dell'Aria e Risorse
Energetiche
Corso Inghilterra 7/9
10138 Torino (TO)

e p.c. Al **Sindaco del Comune** di
.....
Via
C.A.P. CITTA'

All'**A.R.P.A.**
S.C. 06 – Dip. Prov. Di Torino
Palazzina A3
Via Pio VII n. 9
10135 Torino (TO)

Oggetto: Domanda di **AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE** per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti nei quali verranno eserciti impianti per la **trasformazione di materie plastiche**, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Il sottoscritto
nato a il/...../.....
residente a in via/corso n.
in qualità di legale rappresentante dell'impresa
con sede legale in via/corso n.

chiede l'**AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE** per:

- [1].....**installare un nuovo stabilimento** in Comune di
via/corso n.
- [1].....**modificare uno stabilimento** in Comune di
via/corso n.
- [1].....**trasferire uno stabilimento** dal Comune di
via/corso n.
al Comune di via/corso n.

attivando impianti per la trasformazione delle materie plastiche che compiono le fasi di cui all'allegato 2 della D.D. n. /DA1004 del

per la produzione di:

Pertanto si impegna a rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali nonché le prescrizioni di cui all'Allegato 2 della D.D. n. /DA1004 del

Dichiara che l'impianto (stabilimento) nel quale si richiede di attivare gli impianti per la trasformazione di materie plastiche non è soggetto ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Decreto Legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005.

Dichiara che l'intervento per cui si richiede l'autorizzazione non ricade in un progetto sottoposto a procedura di VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Allega scheda informativa generale dello stabilimento in cui saranno attivati l'impianti.

Allega la documentazione di cui al paragrafo C dell'allegato 2 della determinazione citata.

Data / /

il LEGALE RAPPRESENTANTE

.....

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE.

[1] indicare con una X la motivazione della richiesta di autorizzazione.

La domanda di autorizzazione in BOLLO deve essere inviata alla PROVINCIA, almeno 45 giorni prima dell'installazione dell'impianto o dell'avvio dell'attività; copia della medesima deve essere contestualmente trasmessa al SINDACO e all'A.R.P.A competente per territorio.

ALLEGATO 1B

Alla **PROVINCIA di TORINO**
AREA RISORSE IDRICHE E
QUALITÀ DELL'ARIA
Servizio Qualità dell'Aria e Risorse
Energetiche

Corso Inghilterra 7/9
10138 Torino (TO)

e p.c. Al **Sindaco del Comune di**

.....
Via
C.A.P. CITTA'

All'**A.R.P.A.**
S.C. 06 – Dip. Prov. Di Torino
Palazzina A3
Via Pio VII n. 9
10135 Torino (TO)

Oggetto: Domanda di **PRIMO RINNOVO dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera con AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE** per stabilimenti nei quali sono eserciti impianti per la **trasformazione di materie plastiche**, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Il sottoscritto
nato a il/...../.....
residente a in via/corso n.
in qualità di legale rappresentante dell'impresa
con sede legale in via/corso n.

chiede il **RINNOVO dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera** in essere alla data del 29 aprile 2006, con l'**AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE per continuare ad esercire lo stabilimento per la trasformazione di materie plastiche** ubicato in Comune di.....
via/corso n.

già autorizzato ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203:

[2] con provvedimento n. del rilasciato da

[2] in forma tacita, per aver presentato domanda ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 203/88 in data.....

nel quale vengono eserciti impianti per la trasformazione delle materie plastiche per svolgere le fasi di cui all'allegato 2 della D.D. n. /DA1004 del,
per la produzione di:

A tal fine dichiara di rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali di cui all'Allegato 2 della D.D. n. /DA1004 del e si impegna a rispettare le prescrizioni di cui al medesimo Allegato 2.

Dichiara che l'impianto (stabilimento) nel quale si richiede di continuare ad esercire gli impianti per la trasformazione di materie plastiche non è soggetto ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Decreto Legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005.

Allega scheda informativa generale dello stabilimento.

Allega la documentazione di cui al paragrafo C dell'allegato 2 della determinazione citata.

Data / /

il LEGALE RAPPRESENTANTE

.....

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PER IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

[2] indicare con una X il tipo di autorizzazione in essere al 29 aprile 2006 e i relativi dati

La domanda di autorizzazione in BOLLO deve essere inviata alla PROVINCIA; copia della medesima deve essere contestualmente trasmessa al SINDACO e all'A.R.P.A competente per territorio.

SCHEDA INFORMATIVA GENERALE

1. UNITA' LOCALE OPERATIVA:

(coincide con il luogo in cui materialmente si trova l'impianto per il quale si sta presentando domanda di autorizzazione)

1.1. RAGIONE SOCIALE.....
INDIRIZZO
COMUNE PROVINCIA
C.A.P. TELEFONO
CODICE FISCALE

1.2. CLASSIFICAZIONE INDUSTRIA INSALUBRE: CLASSE 1 A B C
CLASSE 2 A B C
NON CLASSIFICATA

1.3. NUMERO ADDETTI:

1.4. CODICI ATTIVITA' ISTAT:.....

1.5. EVENTUALE ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA DI APPARTENENZA:
.....

1.6. LEGALE RAPPRESENTANTE.

COGNOME E NOME
NATO A IL
RESIDENTE A PROVINCIA.....
VIA N°
CODICE FISCALE

2. SEDE LEGALE

IMPRESA ENTE

2.1. PARTITA IVA **CODICE FISCALE**

2.2. ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO N°

2.3. RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO
COMUNE PROVINCIA
C.A.P. TELEFONO FAX

Data: / /

IL LEGALE
RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)

ALLEGATO 2

STABILIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE DI MATERIE PLASTICHE

A) REQUISITI TECNICO-COSTRUTTIVI E GESTIONALI.

1. Lo stabilimento di trasformazione di materie plastiche è autorizzato a svolgere le seguenti fasi di lavorazione al fine di produrre articoli o manufatti in materiale plastico:
 - Stoccaggio in silos
 - Pesatura e trasporto
 - Miscelazione
 - Estrusione
 - Stampaggio con presse a iniezione
 - Stampaggio a compressione
 - Stampaggio rotazionale
 - Soffiaggio corpi cavi
 - Termoformatura
 - Saldatura di parti di manufatti (senza l'utilizzo di solventi)
 - Metallizzazione sotto vuoto
 - Essiccazione
 - Raffreddamento manufatti
 - Sterilizzazione
 - Lavorazioni meccaniche sul manufatto: taglio, sbavatura, lucidatura...
 - Macinazione degli scarti (derivanti dalle fasi sopra indicate e svolte nel medesimo stabilimento)
 - Ricarica batterie
 - Sistemi di raffreddamento per scambio indiretto
2. Nello stabilimento possono essere svolte le fasi sopra elencate. In caso di modifiche impiantistiche, quale l'inserimento di ulteriori apparecchiature, che comportino variazioni rispetto a quanto dichiarato nella documentazione di cui alla successiva lettera C) del presente allegato, l'impresa deve presentare una nuova domanda di autorizzazione se le modifiche sono sostanziali. Se le modifiche non sono sostanziali, l'impresa deve presentare comunicazione di modifica non sostanziale, accompagnata dalla documentazione di cui alla successiva lettera C) aggiornata.
3. Sono esclusi dalla presente autorizzazione gli stabilimenti nei quali viene effettuata la produzione di articoli in gomma.
4. Sono esclusi dalla presente autorizzazione gli stabilimenti nei quali viene effettuata la produzione del polimero a partire dal monomero o da oligomeri.
5. Sono esclusi dalla presente autorizzazione gli stabilimenti nei quali viene effettuata la produzione di materiali espansi, laminati, accoppiati e film plastici.
6. Sono esclusi dalla presente autorizzazione gli stabilimenti per la trasformazione di materie plastiche nei quali avviene il rivestimento mediante verniciatura, anche se effettuato durante la stessa fase nella quale è prodotto l'articolo o il manufatto (verniciatura in stampo).
7. Negli stabilimenti per la trasformazione di materie plastiche non possono essere utilizzate le sostanze di cui alla legge 28 dicembre 1993 n. 549 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" e successive modifiche, e le sostanze o i preparati classificati, ai sensi del Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modifiche, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a

causa del loro tenore di COV, ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R40, R45, R46, R49, R60, R61, R68.

8. Sono esclusi dalla presente autorizzazione gli stabilimenti per la trasformazione di materie plastiche nei quali possano avvenire emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene (Tabella A1) o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate (Tabella A2), come individuate nella parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/2006.
9. Tutte le fasi devono essere svolte in modo da evitare le emissioni diffuse, tenendo conto di quanto previsto dall'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/06.
10. Tutte le fasi che vengono svolte a caldo utilizzano sistemi di riscaldamento elettrici.
11. I limiti di emissione sono espressi in concentrazione (mg/m^3 = massa di sostanza contenuta in un metro cubo di effluente riferito a 0°C e $0,101\text{ Mpa}$, previa detrazione del tenore di vapore acqueo) e rappresentano il massimo quantitativo in massa di inquinante contenuto nel flusso gassoso strettamente necessario all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie.
12. Gli effluenti provenienti dalle fasi di:
 - Stoccaggio in silos
 - Pesatura e trasporto

devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri Totali	$10\text{ mg}/\text{m}^3$
----------------	---------------------------

I silos per lo stoccaggio dei materiali polverulenti devono essere dotati di un sistema per l'abbattimento delle polveri con filtri a secco.

L'aria di spostamento utilizzata per il trasporto pneumatico dei materiali deve essere trattata in un sistema per l'abbattimento delle polveri con filtri a secco.

Per tali fasi non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni e l'impresa è esentata dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'art. 269, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e dal rispetto delle condizioni di cui al punto 10) della successiva lettera B) del presente allegato.

13. Gli effluenti provenienti dalle fasi di:
 - Miscelazione
 - Essiccazione
 - Sterilizzazione
 - Lavorazioni meccaniche sul manufatto: taglio, sbavatura, lucidatura...
 - Macinazione degli scarti derivanti da fasi, di cui alla presente autorizzazione, svolte nel medesimo impianto

devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri Totali	$10\text{ mg}/\text{m}^3$
COV	$20\text{ mg C}/\text{m}^3$

Per tali fasi sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni con cadenza triennale.

14. Gli effluenti provenienti dalle fasi di metallizzazione sotto vuoto devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri Totali	10 mg/m ³
COV	20 mg C/m ³

Per tali fasi non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni e l'impresa è esentata dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'art. 269, comma 5 del D.Lsg. 152/2006 e dal rispetto delle condizioni di cui al punto 10) della successiva lettera B) del presente allegato.

15. Gli effluenti provenienti dalle fasi di
- Estrusione
 - Stampaggio con presse a iniezione
 - Stampaggio a compressione
 - Stampaggio rotazionale
 - Soffiaggio corpi cavi
 - Termoformatura
 - Saldatura di parti di manufatti (senza l'utilizzo di solventi)

devono essere captati, ove necessario trattati in idonei impianti di abbattimento, convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri Totali	10 mg/m ³
COV	20 mg C/m ³

Nel caso di utilizzo di poliuretani termoplastici:

Isocianati	0,1 mg/m ³
------------	-----------------------

Nel caso di utilizzo di polimeri contenenti atomi di cloro:

Composti inorganici del cloro sotto forma di gas e vapore espressi come HCl	5
mg/m ³	

Nel caso di utilizzo di polimeri contenenti atomi di azoto:

Ammoniaca (come NH ₃)	15 mg/m ³
-----------------------------------	----------------------

Per tali fasi sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni con cadenza triennale.

16. I limiti di emissione, di cui sopra, devono essere rispettati anche durante le operazioni di pulizia in loco delle apparecchiature e degli stampi.

17. Le emissioni provenienti dalla fase di raffreddamento manufatti sono considerate trascurabili.

Per tale fase non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni e l'impresa è esentata dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'art. 269, comma 5 del D.Lsg. 152/2006 e dal rispetto delle condizioni di cui al punto 10) della successiva lettera B) del presente allegato.

18. Gli effluenti provenienti dalle postazioni di ricarica delle batterie piombo-acido, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Acido Solforico (H ₂ SO ₄)	2 mg/m ³
---	---------------------

Per tale fase non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni e l'impresa è esentata dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'art. 269, comma 5 del D.Lsg. 152/2006 e dal rispetto delle condizioni di cui al punto 10) della successiva lettera B) del presente allegato.

19. Le emissioni provenienti da sistemi di raffreddamento per scambio indiretto, quali i sistemi di raffreddamento compressori, motori, trasformatori, sono considerate trascurabili purché sia utilizzato, come fluido per il raffreddamento, esclusivamente aria che non sia venuta in nessuna fase a contatto con fluidi o materiali di processo.

Per tali fasi non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni e l'impresa è esentata dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'art. 269, comma 5 del D.Lsg. 152/2006 e dal rispetto delle condizioni di cui al punto 10) della successiva lettera B) del presente allegato.

B) PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE ED ALL'ESERCIZIO

1. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati.
2. Qualunque anomalia di funzionamento degli impianti o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti.
3. L'impresa deve comunicare con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Sindaco e all'A.R.P.A territorialmente competenti, la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio degli impianti (nuovi, modificati o trasferiti) facendo esplicito riferimento a quanto dichiarato con la documentazione di cui alla lettera C) del presente allegato. Il termine per la messa a regime dell'impianto è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio; da tale data di messa in esercizio decorre la cadenza degli autocontrolli periodici previsti nella lettera A) del presente allegato.
4. Nel caso di primo rinnovo dell'autorizzazione l'impresa deve effettuare gli autocontrolli periodici, ove prescritti nella lettera A) del presente allegato, entro tre mesi dalla presentazione della domanda di rinnovo e successivamente secondo la cadenza prevista.
5. Per gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 5 del D.Lsg. 152/2006, l'impresa deve effettuare, per ciascun punto di emissione attivato, il rilevamento delle emissioni, in due giorni non consecutivi dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto a regime.
6. L'impresa deve effettuare gli autocontrolli di cui all'art. 269, comma 5 del D.Lsg. 152/2006, nonché quelli periodici, ove prescritti nella lettera A) del presente allegato, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e all'A.R.P.A territorialmente competente, della data in cui intende effettuare i prelievi. I risultati del rilevamento effettuato devono poi essere trasmessi alla Provincia, all'A.R.P.A territorialmente competente ed al Sindaco.
7. Durante gli autocontrolli devono essere determinate, nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto produttivo, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione alla lettera A) del presente allegato.
8. Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal DM 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 223 del 23 Settembre 2000. Per la determinazione dei COV deve essere utilizzato il metodo analitico UNI EN 12619 o UNI EN 13526. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica tra quelle sopra citate, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
9. I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti, site in posizione tale da consentire l'accesso e tutte le operazioni tecniche necessarie in condizioni di sicurezza.
10. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante

meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco.

11. L'impresa deve conservare in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo, copia della documentazione trasmessa alla Provincia per ottenere l'autorizzazione in via generale.

C) DOCUMENTAZIONE DA INOLTRE CON LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE O DI RINNOVO.

Schema di flusso dei processi svolti nello stabilimento per la trasformazione di materie plastiche (per ciascuna tipologia di articolo o manufatto prodotto deve essere indicata, preferibilmente in forma di grafo, la sequenza delle fasi svolte per produrlo).

Per ciascuna fase indicare il numero e la tipologia di apparecchiature.

Per ciascuna apparecchiatura indicare le tipologie di materie plastiche e di altre materie prime (distaccanti, prodotti per la pulizia...) utilizzate e per ciascuna di esse il massimo quantitativo utilizzabile giornalmente.

Compilare lo schema sotto riportato indicando le caratteristiche dei punti di emissione, attribuendo ai medesimi un numero progressivo(*) ed indicando come provenienza la fase, il tipo e il numero di apparecchiature per le quali si richiede l'autorizzazione in via generale o il primo rinnovo dell'autorizzazione, utilizzando la terminologia delle fasi adottata nella lettera A) del presente allegato.

STABILIMENTO:					
punto di emissione numero (*)	provenienza	portata [m ³ /h a 0°C e 0,101 MPa]	altezza punto di emissione [m]	diametro o lati [m] o [mxm]	tipo di impianto di abbattimento

(*) nel caso di modifica di stabilimento, la numerazione progressiva dei punti di emissione deve tenere conto degli eventuali punti di emissione già esistenti nello stabilimento medesimo.

Allegare planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione degli impianti con i relativi punti di emissione, eventuali impianti di abbattimento e linee di convogliamento degli effluenti.